



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 28

Riunione del 28-03-2012 sessione

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012

L'anno Duemiladodici, addì Ventotto del mese di Marzo alle ore_17:00 nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

PRESENTI	ASSENTI
ROSSI ANDREA (Sindaco) BIAGIANTI ANDREA (Consigliere) BUI LORENZO (Consigliere) DUCHINI LORENZA (Consigliere) TERROSI TIZIANA (Consigliere) BASTREGHI ANDREA (Consigliere) GAROSI LUCIANO (Consigliere) BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) PROFILI FRANCESCA (Consigliere) ANATRINI ALESSIO (Consigliere) PERICOLI GABRIELE (Consigliere) ANGIOLINI MICHELE (Consigliere) GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) MANGANELLI STEFANIA (Consigliere) CIOLFI VALENTINA (Consigliere) STORTONI ALESSANDRO (Consigliere) BELLONI MARCO (Consigliere) CAPPELLI PIERO (Consigliere)	PITIRRA PIERO (Consigliere) COLTELLINI VALERIO (Consigliere) ACCO DANIELA (Consigliere)
Tot. 18	Tot. 3

PRESENTI	ASSENTI
ALICE RASPANTI (Assessore Esterno) FRANCO ROSSI (Assessore Esterno) ALESSANDRO ANGIOLINI (Assessore Esterno)	

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Vice Segretario Generale Sig.ra Simonetta Gambini incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, nella quale spiega che la definizione delle aliquote da parte della maggioranza è stata una scelta guidata da tre principi: attenzione alla prima casa, attenzione alle attività produttive, colpire la rendita. E' stato anche un tentativo di recuperare quell'equità che il decreto Salva-Italia non ha saputo garantire. Abbiamo preso le aliquote base e abbiamo declinato la prima casa al pari gettito ICI, cioè il 4,6 per mille, abbiamo pensato di mantenere fermi all'aliquota base gli strumentali agricoli, abbiamo poi lavorato a tutto il gruppo degli edifici partendo dal 9,8 per mille, colpendo di fatto la rendita, portando i terreni edificabili al massimo portando l'aliquota al 10,6 per mille e riducendo per tutte la attività produttive, laddove il conduttore dell'attività produttiva è anche il proprietario del fondo, all'8,6 per mille . Questa operazione dovrebbe garantire al bilancio comunale la copertura dei maggiori tagli dei trasferimenti della spesa pubblica e l'impossibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella parte corrente. Questa operazione ha un valore di 1 milione di euro e permetterà al nostro bilancio di garantire lo stesso tipo di welfare dal punto di vista qualitativo quantitativo e contributivo dei privati. Recuperare 1 milione di euro da una razionalizzazione dei servizi avrebbe significato tagliare trasporto, asilo nido e piscina, o avremmo dovuto raddoppiare o triplicare la tariffa che cittadini sostengono per certi servizi. Riteniamo che solo la fiscalità generale può garantire la certezza dei servizi a quelle famiglie maggiormente in difficoltà, qualsiasi altra scelta avrebbe comunque penalizzato le famiglie più deboli, è l'unico modo per garantire un minimo di equità nell'accesso ai servizi. La maggior parte delle risorse che andremo a prendere in più non rimangono nel territorio ma tornano allo Stato centrale.

UDITA la discussione, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, nella quale sono intervenuti i seguenti consiglieri :

- PIERO CAPPELLI (Consigliere): Faccio una constatazione: ma perché si parla di prima casa? Si dovrebbe agevolare l'unica casa non la prima! Peché chi ne ha più di una, pagherebbe più degli altri.

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA FINANZIARIA;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D. Lgs. 14.3.2011 N. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

- Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

- Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale la suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;
- Rilevato come occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;
- Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
- Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi come segue:

- Aliquota ordinaria nella misura del	0,98 per cento
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate Detta aliquota si applica anche a:	0,46 per cento
a)	- ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato	

b)	nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate; - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate	
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	0,20 per cento
3)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 ad esclusione delle categorie C/2, C/6 e C/7.	0,86 per cento
4)	Terreni edificabili	1,06 per cento

- Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

- Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;

d) 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

- Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);

- Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione

principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;

- Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

- Ritenuto, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", di disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Montepulciano entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

- Visto il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24/02/2012 n. 14, il quale stabilisce il differimento al 30.6.2012 per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

- Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

- VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.":

Con voti a favore n. 14 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), contrari n. 1 (Gruppo Rifondazione Comunista), astenuti n. 3 (PdL, Stortoni e Ciolfi – Insieme per Montepulciano, Belloni), su n. 18 Consiglieri presenti e n. 15 Consiglieri votanti

DELIBERA

1. di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:

- Aliquota ordinaria nella misura del	0,98 per cento
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate Detta aliquota si applica anche a: a) - ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate; b) - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	0,46 per cento
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	0,20 per cento
3)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, ad esclusione delle categorie C/2, C/6 e C/7.	0,86 per cento
4)	Terreni edificabili	1,06 per cento

2) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

3) di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);

4) di dare atto altresì :

- che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari ,

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;

- che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
- che per abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

7) di stabilire, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", disporre stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Montepulciano entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

8) di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, verrà introitata all'apposito capitolo dell'esercizio 2012;

9) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze;

10) di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

(Lorenzo Bui)

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

(Simonetta Gambini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal 02-04-2012 e per 15 giorni consecutivi, *ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n°267.*

Publicata N 2012000729

IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE
Simonetta Gambini

Per copia conforme all'originale

Lì, 02-04-2012

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Simonetta Gambini

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:

- Comunicazione ai Consiglieri com.li il 02-04-2012 _____

ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-04-2012 -
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00*).
- decorsi **10 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione
(*art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00*).

Lì

firmato IL VICE SEGRETARIO
GENERALE
(Simonetta Gambini)